



IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera i), rubricato *“Bando”*, del sopra indicato Regolamento, ai sensi del quale: *«[omissis] (4. Il bando deve contenere:) i) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione dei candidati che siano già professore di prima o di seconda fascia in università italiane; [omissis]»*;

VISTA la sentenza Consiglio di Stato, Sezione settima, n. 5551, pubblicata il 4 luglio 2022, con la quale il consesso ha, tra l'altro, disposto: *«“[omissis] Ne discende che, quantunque rientri certamente nella discrezionalità dell'Ateneo stabilire le regole di accesso alla docenza nel rispetto dei principi fissati ex lege, nel caso di specie l'esercizio del relativo potere dà adito a dubbi di illogicità laddove non è stato previsto che possano essere esonerati dalla prova didattica anche ricercatori che, pur non avendo superato il concorso (al pari dei professori di prima e di seconda fascia), abbiano tuttavia maturato sul campo una esperienza così significativa (la cui stima va, in ogni caso, rimessa all'Ateneo) da garantire ex sé l'idoneità all'insegnamento, senza necessità di sottoporre il candidato, aspirante alla chiamata a Professore universitario di ruolo di prima fascia, ad una preventiva prova didattica [omissis]»*;

CONSIDERATO l'effetto conformativo a carico dell'Ateneo come espressamente individuato dal Consiglio di Stato, Sezione VII, nella sentenza sopra ricordata, per cui l'Amministrazione Universitaria *«dovrà rideterminarsi in ordine alla previsione regolamentare e di bando censurata, tenendo conto, nell'esercizio della propria discrezionalità, dei surriportati rilievi e motivando compiutamente le ragioni della determinazione che sarà adottata»*;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione, assunta nella seduta del 10 ottobre 2022;

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 18 ottobre 2022;

DECRETA

Art. 1 – L'art. 4, comma 4, lettera i), rubricato *“Bando”*, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con Decreto Rettoriale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successive modifiche e integrazioni, è modificato come segue: *«[omissis] (4. Il bando deve contenere:) i) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione dei candidati che siano già professore di prima o di seconda fascia in università italiane e dei ricercatori universitari o di altri enti o istituti di ricerca che siano stati titolari di corsi ufficiali in corsi di laurea, di laurea magistrale nonché di laurea a ciclo unico in discipline del settore concorsuale e*



del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando [omissis];».

Art. 2 – Il presente Decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.

Art. 3 – Quanto alle procedure comparative e valutative in corso, in applicazione dei principi generali del diritto, la modifica regolamentare di cui all'articolo 1 trova applicazione in tutti i casi in cui non si sia ancora svolta la prova di idoneità didattica.

IL RETTORE
Il Rettore Vicario
(Prof. Orazio Schillaci)